



# COMUNE DI ANDALO

## RELAZIONE TECNICA

allegata al

### PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI ANDALO'

ai sensi dell'art. 1 comma 612 Legge 23 dicembre 2014, n. 190

#### 1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) dispone che: *"al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni."*

Detto comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni"*.

In particolare, il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di *"costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né*

*assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.” e stabilisce inoltre che “è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.”*

Il successivo comma 28 prevede altresì che “*l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.*”.

Il comma 29 prevede, infine, il termine entro il quale le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Tale termine, più volte prorogato, risulta scaduto il 6 marzo 2015 ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013.

La legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011) ha previsto un rinvio espresso alla legge 244/2007. In particolare, il comma 1 dell'art. 24 della citata legge provinciale sancisce: “*La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a società a condizione che rispettino quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 32 ter della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da quest'articolo. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale o provinciale, le condizioni dell'articolo 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007, si intendono in ogni caso rispettate. La costituzione di società è subordinata alla verifica della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività svolta nonché all'accettazione di un costante monitoraggio della medesima, nel caso di società in house.*”

L'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone inoltre che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, disciplini gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Il comma 3, del medesimo articolo, prevede in particolare che la Giunta provinciale, sempre d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire “*la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolti alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia*”.

Detto art. 8 ha trovato attuazione nel “Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali”, sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali.

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal citato comma 611 della legge di stabilità, la cui dichiarata finalità è “*assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”

Il successivo comma 612 fornisce le seguenti prescrizioni operative: “*I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni*”

*societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredata di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”.*

## **2. CRITERI PER LA RICOGNIZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA FORMULAZIONE DEL PIANO PREVISTO DALL'ART. 1, COMMI 611 E 612, DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014**

Si osserva come gli obiettivi della legge di stabilità siano quelli in linea di principio già evidenziati dal Programma di razionalizzazione delle partecipate locali presentato il 7 agosto 2014 dal Commissario straordinario per la revisione della spesa Carlo Cottarelli:

- a) la riduzione del numero delle società partecipate;
- b) la riduzione dei costi di funzionamento delle società.

Si ritiene che, proprio in tal senso, il legislatore abbia intenzionalmente indicato in termini non esaustivi né tassativi i criteri elencati al comma 611, di cui tenere “anche” conto ai fini della razionalizzazione, che qui si riportano:

- a) *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguitamento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

A rafforzamento o – a seconda dei casi - a temperamento di tali parametri, appare utile dare altresì evidenza, nella ricognizione contenuta nella presente relazione, ad altri aspetti, desumibili in parte dalle proposte del citato “Programma di razionalizzazione delle partecipate locali”, come ad esempio la misura della partecipazione (valutazione strategica delle “micropartecipazioni”) e soprattutto la redditività della società. Preme sottolineare peraltro che essa non va intesa sempre in senso stretto quale ritorno economico immediato dell’investimento, ma anche in senso lato, come ritorno in termini di sviluppo economico indotto sul territorio.

Analogo ragionamento si ritiene debba essere svolto in merito ai risparmi da conseguire, che il comma 612 evidenzia la necessità di dettagliare nel piano.

L’analisi che segue concerne tutte le società partecipate direttamente dal comune, mentre, per quanto riguarda le partecipazioni indirette, essa viene limitata alle sole partecipazioni indirette detenute dalle sole società controllate dal Comune, poiché solo in tali casi l’Amministrazione, in qualità di socio di riferimento, ha possibilità concrete di influire sulle decisioni del consiglio di amministrazione e di ricavare eventualmente dei vantaggi da una razionalizzazione di queste partecipazioni.

### **3. SITUAZIONE ATTUALE DEL COMUNE**

Con riferimento a:

- delibera di ricognizione vedasi premessa;
- con riferimento descrittivi alle partecipazioni mantenute e quelle ritenute non più detenibili vedasi premessa;
- le azioni generali intraprese nei confronti delle partecipazioni non più detenibili vedasi premessa;
- le azioni poste in essere dal comune per dare attuazione al protocollo d'intesa 2012 vedasi premessa.

### **4. RICOGNIZIONE SOCIETA' E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE**

#### **4.1 Denominazione – ANDALO GESTIONI S.R.L.**

##### **4.1.1. Dati della società**

|   |  |
|---|--|
| Data di costituzione:   | 26 maggio 2011   |
| Sede legale:  | Andalo, Viale del Parco n. 1   |
| Oggetto Sociale:  | <p>a) Esercizio degli impianti turistici e sportivi di proprietà del Comune di Andalo e di altri impianti comunali, che corrisponde alla messa a disposizione degli utenti, con politica tariffaria, degli spazi e servizi sportivi, turistici, del benessere, ricreativi, musicali ed educativi negli impianti comunali identificati nel contratto di servizio;</p> <p>b) Progettazione e costruzione di impianti turistico sportivi, anche di completamento delle infrastrutture esistenti;</p> <p>c) Esercizio di attività analoghe, affini o connesse a quelle delle precedenti lettere a) e b).</p> |
| Capitale sociale al 31.12.2014:   | 50.000 Euro  |
| Altri soci:   | Nessuno  |
| Percentuale di partecipazione:  | 100%   |
| Risultati ultimi tre esercizi finanziari:   | 2012: - 99.517 Euro (perdita)<br>2013 1.421 Euro (utile)<br>2014: 968 Euro (utile)   |
| Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi ( <i>distinguendo fra dividendi, canoni,</i> | Canone di affitto azienda commerciale in cui sono organizzati gli impianti turistici e sportivi comunali.  |

|  |   |
|--|---|
| <i>ridistribuzione di riserve, ecc.)</i>   | 2012: 25.000 Euro<br>2013: 25.000 Euro<br>2014: 25.000 Euro   |
| Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi ( <i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i> ) | Trasferimenti annuali (in conto competenza) per il conseguimento del pareggio di bilancio:<br>2012: 25.000 Euro<br>2013: 130.000 Euro<br>2014: 150.000 Euro<br><br>Trasferimenti (in conto competenza) per la realizzazione del piano di investimenti concordato con l'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 6 del contratto di servizio<br>2012: 421.024,65 Euro<br>2013: 127.000,00 Euro<br>2014: 155.055,70 Euro |
| *Organo amministrativo ( <i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i> )   | Consiglio di Amministrazione<br>(3 componenti tutti rappresentanti del Comune di Andalo)<br>presidente: Rigotti Daniele<br>consigliere: Bottamedi Ilaria<br>consigliere: Ghezzi Celesta   |
| Organo di controllo:   | Revisore del conto<br>Carlo Delladio  |

#### 4.1.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società **NON** possiede partecipazioni societarie.

#### 4.1.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

La società Andalo Gestioni S.r.l. con sede in Andalo è una società a responsabilità limitata ed a capitale pubblico posseduto interamente dal Comune di Andalo, cui il Comune stesso ha affidato in concessione, a decorrere dal 1° ottobre 2011, il servizio pubblico di gestione degli impianti turistico sportivi e sociali costituenti l'azienda commerciale “Centro servizi sociali in località Lago”.

Al momento della costituzione della società il consiglio comunale con deliberazione n. 11 di data 31.03.2011 ha provveduto preliminarmente alla verifica del rispetto dell'articolo 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 32 ter della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 24 della L.P. 27/2010.

Al riguardo è stato messo in evidenza che la nuova società, avente per oggetto l'erogazione di servizi di interesse generale ed in particolare l'attività di gestione degli impianti turistici e sportivi di proprietà comunale e il loro completamento infrastrutturale, realizza la propria attività pressoché esclusivamente in favore del Comune di Andalo, ad eccezione di eventuali attività marginali a favore di terzi. La società vede, quindi, regolati i propri rapporti con il Comune di Andalo da un apposito contratto di servizio che garantisce il perseguimento delle finalità del Comune. Conseguentemente il Consiglio comunale ha riconosciuto l'attività di promozione e di valorizzazione turistica sportiva del territorio comunale, all'interno della quale si

colloca anche la gestione dell’impiantistica turistico sportiva di proprietà comunale, quale attività di rilevante interesse pubblico e generale.

Sulla base di tale riconoscimento il Consiglio comunale ha, quindi, giustificato la costituzione ed il mantenimento, ai sensi dell’articolo 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 32 ter della legge 24 dicembre 2007, n. 244, della società Andalo Gestioni S.r.l., quale braccio operativo dell’amministrazione per quanto riguarda la gestione di servizi a domanda individuale connessi alla gestione dell’impiantistica turistico-sportiva di proprietà comunale.

#### **4.1.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione**

La società, costituita in data 26 maggio 2011 con atto n. 12.780 Repertorio n. 36.050 del notaio Paolo Piccoli in Trento, ha, di fatto, iniziato la propria attività con il 1° ottobre 2011 a seguito dell’avvenuta acquisizione in concessione del servizio pubblico di gestione degli impianti turistico sportivi e sociali del Comune (contratto n. 836 di data 30.09.2011 del repertorio del Segretario comunale di Andalo registrato a Trento il 20.10.2011 sub n 398 – Serie I^ - Vol. 69).

Il ritardato inizio dell’attività, rispetto alla durata (dalla data di costituzione al 31 dicembre) dell’esercizio finanziario della società, e soprattutto la coincidenza del periodo di attività con i mesi di sostanziale chiusura degli impianti turistico sportivi (1° ottobre – 20 dicembre) hanno fatto sì che il bilancio della società si sia chiuso al 31 dicembre 2011 con un utile di esercizio di €.1.589,00.=. Il Comune per quell’anno non ha dovuto disporre alcun trasferimento alla società per garantirne il pareggio di bilancio, secondo la previsione dell’articolo 18 del precitato contratto di servizio.

Prendendo a riferimento il predetto risultato di bilancio, gli amministratori della Andalo Gestioni S.r.l. hanno elaborato la proposta di tariffe, del budget delle attività e del piano degli investimenti per l’anno 2012 della società stessa, con la previsione di un trasferimento del Comune di €. 25.000,00.= ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio. La suddetta proposta è stata approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 22 di data 7 giugno 2012, con cui è stato anche definito nell’importo di €. 25.000,00.= l’ammontare del trasferimento del Comune alla società Andalo Gestioni S.r.l. con sede in Andalo per garantire, ai sensi dell’articolo 18 del contratto di servizio, per il conseguimento del pareggio di bilancio della medesima società.

Nel corso dell’esercizio finanziario 2012, in connessione con il peggioramento della situazione economica generale, si è registrata anche una considerevole riduzione del numero degli ingressi alle strutture turistico-sportive del Comune di Andalo e, quindi, degli incassi della società, con conseguente peggioramento del risultato di bilancio della Andalo Gestioni S.r.l. che si è chiuso al 31 dicembre 2012 con una perdita di €. 99.517,00.=, cui ha, peraltro, concorso l’errata quantificazione dell’entità del trasferimento che il Comune doveva garantire alla società ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio. Tale perdita è stata portata a nuovo sul bilancio dell’anno successivo, in quanto il patrimonio netto della società, al netto della perdita medesima, risultava comunque superiore al capitale sociale versato all’atto della costituzione della società e, da allora mai diminuito.

A seguito dell’analisi del risultato della gestione relativa all’esercizio finanziario 2012, negli anni successivi il Consiglio comunale ha provveduto ad approvare le tariffe degli impianti turistici e sportivi comunale mantenendole invariate rispetto alle proposte di aumento degli amministratori della società, così come invariati sono stati mantenuti i periodi di apertura degli stessi impianti, rispetto alle proposte di riduzione avanzate dagli stessi amministratori.

A fronte della mancata approvazione delle tariffe proposte dagli amministratori, il Consiglio comunale ha provveduto ad aumentare il trasferimento per il conseguimento del pareggio di bilancio che, per il 2013, è stato portato ad €. 130.000,00.= e, per il

2014, ad €. 150.000,00.=. Per l'esercizio finanziario 2015 il Consiglio comunale con deliberazione n. 14 di data 20.03.2015 ha ridotto ad €. 100.000,00.= il trasferimento comunale a pareggio del bilancio, rinviando ad ottobre, se non sarà conseguito l'obiettivo di riduzione del disavanzo di gestione previsto dalla stessa società, un eventuale incremento dello stesso trasferimento comunale, da determinare sulla base dei dati relativi a costi e ricavi aggiornati alla chiusura della stagione turistica estiva, nonché delle maggiori risorse che potranno rendersi disponibili per effetto del piano di miglioramento della spesa comunale.

Contestualmente il Comune ha concordato con la società Andalo Gestioni S.r.l. un consistente piano di investimenti finalizzato, da un lato, alla riduzione dei costi di gestione (impianti di teleriscaldamento e cogenerazione) e, dall'altro all'incremento delle entrate (bocciodromo, illuminazione pista macchine elettriche, winter park, digitalizzazione del cinema ecc.), al cui finanziamento lo stesso Comune ha concorso in maniera significativa (:€. 421.024,65.= per l'anno 2012, €. 127.000,00.= per l'anno 2013 ed €. 155.055,70.= per l'anno 2014).

Relativamente alle misure previste dal Protocollo di intesa di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli Enti locali, l'Amministrazione comunale non ha provveduto alla formalizzazione di misure specifiche, salvo l'espressione di specifici atti di indirizzo nei confronti degli Amministratori di quest'ultima società ai fini dell'adozione di tutte le azioni possibili per ricondurre in equilibrio il bilancio della società, tenuto ovviamente conto dell'entità del trasferimento garantito dal Comune per il conseguimento del pareggio di bilancio.

In ogni caso relativamente alle misure specifiche individuate dal Protocollo di intesa sottoscritto in data 20 settembre 2012 ai fini del contenimento delle spese, il Comune ha provveduto ad informare la società circa obbligo di attenersi alle indicazioni contenute nel Protocollo (nota prot. n. 201 di data 9 gennaio 2014), nonché ad accertare l'effettiva osservanza delle stesse come di seguito evidenziato:

1. Andalo Gestioni S.r.l. non ha provveduto, a partire dal 20 settembre 2012, ad alcuna assunzione di personale a tempo indeterminato. Il personale della società è costituito quasi esclusivamente da personale assunto a tempo determinato (circa 35 unità), essendo l'attività societaria decisamente condizionata dalla stagionalità turistica; il personale a tempo indeterminato è limitato a sole due unità, un impiegato amministrativo e, rispettivamente, un operaio manutentore, in precedenza alle dipendenze della società Andalo Gestione Vacanze S.r.l. di Andalo;
2. Andalo Gestioni S.r.l. non ha personale dirigenziale, in quanto le funzioni direttive vengono esercitate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
3. Le spese per lavoro straordinario e missioni del personale dipendente sono limitate allo stretto necessario; in ogni caso rispetto alla spesa complessiva sostenuta nel 2012 (€. 3.069,40.=) si è registrato un aumento minimo di €. 82,30.= (€. 3.115,78.=);
4. I compensi degli amministratori della Andalo Gestioni S.r.l. sono attualmente fissati negli importi annui di €. 21.500,00.= per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e di €. 2.500,00.= per i restanti altri due membri dello stesso Consiglio, quindi al di sotto dei limiti massimi disposti dalla Provincia autonoma di Trento per i membri dei Consigli di Amministrazione delle società dalla stessa controllate; gli stessi compensi risultano, inoltre, decisamente congrui in considerazione della complessità della gestione, del conto economico annuale della società che si avvicina ormai ai 2 milioni di euro e, per quanto riguarda il Presidente del Consiglio di Amministrazione, delle funzioni dirigenziali esercitate;
5. In occasione del rinnovo del Consiglio di amministrazione sono stati sostituiti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione che erano anche amministratori del Comune;
6. Il Consiglio di Amministrazione di Andalo Gestioni S.r.l. è costituito da soli tre membri (Presidente e 2 consiglieri) ed è, quindi, pienamente in linea con la

disposizione che fissa in 5 unità il numero massimo dei componenti dei Consigli di Amministrazione delle società controllate dagli Enti locali;

7. Il compenso dell'Organo monocratico della Andalo Gestioni S.r.l., fissato nell'importo annuo di €. 3.623,06.=, sarà ridefinito in occasione del rinnovo dell'incarico, tenendo conto dei componenti positivi di reddito e del patrimonio netto della società, nonché dell'effettivo impegno richiesto in relazione al grado di complessità della relativa gestione.

E', comunque, intenzione dell'Amministrazione comunale definire delle misure guida da indirizzare alla società ai fini del contenimento delle spese e del conseguente mantenimento dell'equilibrio di bilancio, pur in un quadro generale di riduzione degli accessi.

Alla luce di quanto in precedenza evidenziato, l'Amministrazione intende confermare il mantenimento della partecipazione in quanto non sono mutate le valutazioni per cui per la gestione concreta delle strutture ed impianti turistici e sportivi comunali è parso conveniente avvalersi "in house" di una società integralmente posseduta, ancorché la gestione medesima potesse essere assicurata direttamente dall'ente locale con le proprie articolazioni organizzative. Del resto la società Andalo Gestioni S.r.l. ha creato una propria organizzazione e struttura tecnica che, adeguatamente orientata, ha assicurato l'offerta di servizi di alto livello, sempre in linea con le aspettative dell'utenza.

L'obiettivo di miglioramento, implementazione e diffusione dell'impiantistica turistico-sportiva, che, oltre agli innegabili effetti sull'offerta turistica della località, garantisce, tramite l'incentivazione della pratica sportiva e non agonistica tra la popolazione, anche positivi effetti sul piano sociale e su quello della salute pubblica, ha fatto propendere il Comune a non esternalizzare una attività economicamente non remunerativa e quindi soggetta a politiche di risparmio volte a ridurre orari, qualità dei servizi e dotazioni. La necessaria destinazione dei beni assegnati in gestione al soddisfacimento di interessi generali, tanto da poter essere coerentemente qualificati per natura come beni destinati a un pubblico servizio, necessariamente "aperti a tutti i cittadini" e "a tutte le società e associazioni sportive" (art. 90, comma 24, legge n. 289 del 2002), conferma la preferenza per una gestione "diretta" (in ragione del controllo analogo esercitato) rispetto all'esternalizzazione.

#### **4.1.5 AZIONI PREVISTE E TEMPI DI ATTUAZIONE**

##### **MISURE DI CARATTERE GENERALE**

Recepimento *Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali* sottoscritto il 20.09.2012 tra il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, l'Assessore al Personale, Urbanistica ed Enti locali e il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali:

Fermi restando gli obblighi in capo alla Società derivanti dal contratto di servizio n. 601/Rep., di data 29.12.2008 e le modalità di amministrazione e gestione ivi disciplinate, la stessa deve in ogni caso improntare tutta la propria attività ed i propri comportamenti a criteri di economicità e sobrietà.

##### **Controllo sulla gestione della società**

Il controllo e la vigilanza dei soci sulla gestione della Società, nonché sull'attuazione da parte della stessa di quanto contenuto nel presente documento, avviene attraverso:

- l'esame del bilancio preventivo annuale, che la Società si impegna a fornire al Comune entro il 31 marzo di ogni anno;
- l'esame di una specifica relazione sull'andamento della gestione della Società, in termini economico-finanziari-patrimoniali, contenente informazioni sull'attività svolta fino al 30 aprile e, rispettivamente, fino al 30 settembre di ogni anno, nonché su quella da svolgere fino al termine dell'esercizio, che la Società stessa si impegna a fornire al Comune entro e non oltre il 31 maggio per quanto riguarda l'attività svolta fino al 30

aprile e entro il 31 ottobre per quanto riguarda l'attività svolta fino al 30 settembre di ogni anno;

- l'esame del bilancio dell'esercizio precedente, che la Società si impegna a fornire al Comune entro il 15 aprile, corredata di relazione che riporti le verifiche in ordine ai risultati economico – finanziari – patrimoniali conseguiti, avendo riferimento agli obiettivi programmati.

La Società si impegna a collaborare con il Comune alla stesura degli adeguamenti del proprio statuto sociale, se ed in quanto necessari, in funzione anche della propria natura di azienda *in house*, sottoposta al c.d. “controllo analogo” da parte del Comune, unico socio proprietario dell’intero capitale sociale.

La società è altresì tenuta a fornire tempestivamente, a richiesta del Comune, tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività di direzione e coordinamento, ivi compresi eventuali verbali del Consiglio di Amministrazione.

### **Trasparenza, pubblicità e utilizzo strumenti digitali**

La società è tenuta a rispettare la normativa vigente sugli obblighi di pubblicità e trasparenza come da art. 1 comma 2 della L.R. n. 10/2014. La società deve inoltre:

- a. dichiarare la propria soggezione all’attività di direzione e coordinamento del Comune, mediante l’iscrizione della medesima società nell’apposita sezione del registro delle imprese;
- b. indicare negli atti e nella corrispondenza la soggezione in parola;
- c. indicare nella relazione sulla gestione, ovvero nella nota integrativa, qualora la prima non venga redatta, i rapporti intercorsi con il Comune di Andalo.

La società deve conformare la propria attività alle disposizioni e all’impiego degli innovativi strumenti disciplinati dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione Digitale), in un’ottica sia di efficienza ed efficacia operativa che di maggiore economicità e celerità dei rapporti intrattenuti con la pubblica amministrazione e con gli utenti.

### **Affidamenti di lavori, servizi e forniture**

Relativamente agli affidi di lavori, servizi e forniture, la società è tenuta a rispettare la normativa vigente per gli enti locali della Provincia di Trento. In particolare:

1. adottare procedure ad evidenza pubblica idonee a garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici ai sensi della L.p. 26/1993 e s.m., della L.p. 23/1990 e s.m. e del d.lgs. 163/2006, nel rispetto dei principi quali uguaglianza di trattamento, non discriminazione e trasparenza nella scelta degli operatori.
2. in materia di acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria, provvedere all’acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a. o, in subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di legge. Al riguardo la società dovrà tenere presente quanto disposto dall’art. 40 L.p 14/2014 per effetto del quale la Giunta provinciale determina annualmente i prezzi di riferimento, alle condizioni di maggior efficienza, di beni e servizi di maggior impatto intermini di costo a carico della pubblica amministrazione, diversi da quelli determinati a livello nazionale ai sensi del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. I prezzi di riferimento costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione anche per le procedure di gara aggiudicate all’offerta economicamente più vantaggiosa.

### **Modalità e limiti per il reclutamento del personale**

In tema di vincoli alle assunzioni di personale si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 1.6 del protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2013 sottoscritto, nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra Provincia ed Autonomie

Locali, dal Presidente e dall'Assessore al Personale, Urbanistica ed Enti Locali della Provincia Autonoma di Trento ed il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, in data 30 ottobre 2012, sulla base del quale sono consentite alla Società, in via ordinaria, assunzioni di personale solo in sostituzione di personale cessato dal servizio e solo a condizione che venga garantita una riduzione del 10 per cento rispetto alla spesa complessiva di personale sostenuta nell'anno precedente.

In ogni caso la Società non può assumere personale a tempo indeterminato senza preventiva autorizzazione del Comune.

Il Comune potrà comunque autorizzare, in deroga al limite suddetto, nuove assunzioni strettamente finalizzate a garantire i necessari livelli di servizio richiesti a carico della Società, che possono risultare modificati rispetto a quelli precedentemente garantiti, in conseguenza di miglioramenti intervenuti nelle strutture e nei servizi in gestione/implementation e/o diversa articolazione dell'offerta all'utenza, ecc., a condizione che, a fronte delle maggiori spese conseguenti, la Società dimostri che sussistono aumenti di ricavi quantomeno di pari importo, fermo restando il rispetto del differenziale costi/ricavi complessivo.

Con la richiesta di autorizzazione, la Società deve trasmettere pertanto al Comune una relazione motivata che illustri le necessità che giustificano le assunzioni ipotizzate e che indichi in che modo venga garantito il rispetto delle condizioni predette.

#### **Indirizzi per conferimento degli incarichi**

La società deve adottare, entro il 31.12.2015, ove non l'abbia già fatto, una specifica disciplina interna finalizzata al conferimento degli incarichi di studio, ricerca e collaborazione in coerenza con quanto previsto dal Capo II bis della L.p. 23/1990 e s.m.

#### **CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO E MODALITÀ DI ATTUAZIONE**

##### **Compensi ai componenti del consiglio di amministrazione.**

I compensi spettanti al Presidente ed ai Consiglieri di Amministrazione sono omnicomprensivi e non possono essere aumentati, rispetto a quelli dell'anno precedente.

La società, nella parte relativa ai compensi degli organi sociali prevista nella nota integrativa al bilancio di esercizio, deve dare riscontro dei predetti compensi.

##### **Contenimento della spesa per il personale.**

Conformemente a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, lett. b) della L.P. 27.12.2010, n. 27, come modificato dall'art. 24 della L.P. 30.12.2014, n. 14, è fatto divieto alla società, quale ente strumentale privato controllato singolarmente dal Comune, di procedere al rinnovo degli accordi aziendali per gli anni 2015 e 2016.

##### **Compensi dell'organo di controllo e compensi per l'organo di revisione legale dei conti**

I compensi degli organi di controllo e per la revisione dei conti non possono superare quelli attualmente in essere.

##### **Indirizzi per il contenimento delle spese.**

Nello svolgimento della propria attività la società informa i propri comportamenti gestionali a criteri di sobrietà.

#### **RINVIO**

Per quanto non ulteriormente previsto nella presente relazione, si debbono ritenere applicabili le azioni previste nel protocollo di intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali, sottoscritto, nell'ambito della Conferenza

permanente per i rapporti tra Provincia ed Autonomie Locali, dal Presidente e dall'Assessore al Personale, Urbanistica ed Enti Locali della Provincia Autonoma di Trento ed il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, in data 20 settembre 2012, nonché quelle dei protocolli in materia di finanza locale per il 2013 e seguenti, sottoscritti dai medesimi soggetti, per quanto riferibili alla società.

## **VERIFICA OSSERVANZA AZIONI PREVISTE E SANZIONI**

La società è tenuta a trasmettere al Comune, entro il 31.01.2016, per la predisposizione della relazione sui risultati conseguiti di cui all'art 1 comma 612 della L. 190/2014, apposito report controfirmato dal collegio sindacale che dimostri l'avvenuto rispetto delle azioni contenute nella presente relazione e il dettaglio dei risultati economici conseguiti.

La mancata osservanza delle azioni stesse dà luogo ad azione sociale di responsabilità nei confronti dei soggetti responsabili della società.

## 4.2 Denominazione - Consorzio dei Comuni Trentini soc. cooperativa

### 4.2.1. Dati della società

|   |  |
|---|--|
| Data di costituzione:   | 9 luglio 1996  |
| Sede legale:  | via Torre Verde, n. 23<br>38122 – Trento   |
| Oggetto Sociale:  | La Cooperativa nell'intento di assicurare ai soci, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, ha lo scopo mutualistico di coordinare l'attività dei soci e di migliorarne l'organizzazione, nello spirito della mutualità cooperativa, al fine di consentire un risparmio di spesa nei settori di interesse comune.  |
| Capitale sociale al 31.12.2014:   | 12.238,68 Euro   |
| Percentuale di partecipazione:  | 0,418%   |
| Risultati ultimi tre esercizi finanziari:   | 2012: 68.098 Euro<br>2013: 21.184 Euro<br>2014: 20.842 Euro  |
| Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi ( <i>distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.</i> )      | Nessuno  |
| Eventuali costi a carico del bilancio comunale ultimi tre esercizi ( <i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i> ) | Pagamenti per quote di adesione e corrispettivi di prestazione di servizi<br>2012: 3.355,93 Euro<br>2013: 2.586,69 Euro<br>2014: 2.318,41 Euro   |
| Organo amministrativo:  | Consiglio di Amministrazione:<br>presidente: Paride Gianmoena<br>vicepresidente: Patrizia Ballardini<br>consigliere: Alessandro Andreatta<br>consigliere: Carlo Bertini<br>consigliere: Roberto Caliari<br>consigliere: Cristina Donei<br>consigliere: Vittorio Fravezzi<br>consigliere: Enrico Lenzi<br>consigliere: Sergio Menapace<br>consigliere: Andrea Miorandi<br>consigliere: Antonietta Nardin<br>consigliere: Roberto Oss Emer<br>consigliere: Cristiano Trotter<br>(nessun rappresentante del Comune di Andalo) |
| Organo di controllo   | Collegio Sindacale:<br>presidente: Enzo Zampiccoli   |

sindaco eff.: Emanuele Bonafini  
sindaco eff.: Manuela Conci  
(nessun rappresentante del Comune di Andalo)

#### **4.2.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società**

IL Consorzio detiene una partecipazione dello 0,05% nella società SET DISTRIBUZIONE SPA con sede a Trento.

#### **4.2.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007**

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Andalo con la deliberazione n. 5 del 24 febbraio 2011 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nella Cooperativa in quanto si è ritenuto di qualificare la sua attività come di produzione di servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni proprie dell'Ente, quali assistenza e consulenza in materie di interesse, rappresentanza a livello istituzionale, ammesse ex L. 244/2007 e s.m..

#### **4.2.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione**

Viene confermato il mantenimento della partecipazione che se di modesto valore e come tale qualificabile micro partecipazione, risulta strategica pur in assenza di redditività del Consorzio che, peraltro, ad oggi non ha mai generato costi se si eccettuano le quote associative annuali ed i corrispettivi per i servizi resi all'Amministrazione (corsi di formazione, servizio privacy ecc.).

L'adesione è pienamente legittima in quanto il consorzio svolge servizi/attività strumentali al funzionamento del Comune e, pertanto, rientra tra quelle strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionale del Comune, ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della L. n. 244/2007.

Preme sottolineare come la presente partecipazione non vada intesa valutando lo stretto ritorno economico immediato dell'investimento ma, principalmente in senso lato, come ritorno in termini di sviluppo socio-economico indotto sul territorio, dato che il Consorzio, soggetto rappresentativo dei Comuni Trentini, ne tutela ed esprime le ragioni e necessità nei confronti di terzi e, in primis, della Provincia, il tutto non disgiuntamente dalla sua capacità di assicurare consulenze, servizi e attività di formazione a vantaggio del personale generando l'offerta di proposte economiche e di indubbia qualità e valenza in quanto pensate specificatamente per i propri soci. La forma societaria consente di esprimere a questo Ente una sua rappresentanza in Assemblea con possibilità di partecipare, in un quadro dialettico e di proposta, alla definizione delle strategie della stessa. Per le sue caratteristiche e, in via di fatto, è qualificabile come una specie di società di sistema costituita a livello provinciale per svolgere attività strumentali al funzionamento degli enti locali previste per legge.

#### 4.3 Denominazione – AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE (A.S.I.A.)

##### 4.3.1. Dati della società

|  |  |
|--|--|
| <b>Data di costituzione:</b>   | 27/10/1995   |
| <b>Sede legale:</b>  | Via G.Vittorio 84 LAVIS  |
| <b>Oggetto sociale:</b>  | Servizio raccolta e allontanamento Rifiuti Solidi Urbani   |
| <b>Altri soci:</b>   | n. 31 Comuni delle seguenti zone Altopiano Paganella- Rotaliana – Valle dei Laghi – Val di Cembra e precisamente: Albiano, Aldeno, Calavino, Cavedago, Cavedine, Cembra, Cimone, Faedo, Fai della Paganella, Faver, Garniga, Terme, Giovo, Grauno, Grumes, Lavis, Lisignago, Lona Lases, Mezzocorona, Mezzolombardo, Molveno, Nave San Rocco, Padernone, Roverè della Luna, San Michele all'Adige, Segonzano, Sover, Spormaggiore, Terlago, Valda, Vezzano, Zambana. |
| <b>Capitale sociale al 31.12.2013</b>  | 489.680,00 Euro  |
| <b>Percentuale di partecipazione:</b>  | 7,54%  |
| <b>Risultati ultimi 3 esercizi finanziari:</b>   | 2012: = 3.755 Euro (utile)<br>2013: = - 332.707 Euro (perdita)<br>2012: = 39.989 Euro (utile)  |
| <b>Ritorno Economico</b> per il Comune con riferimento agli ultimi 3 esercizi (distinguendo tra dividendi, canoni, ridistribuzione riserve, ecc.)              | 2011: 0<br>2012: 0<br>2013: 0  |
| <b>Eventuali costi</b> a carico del bilancio comunale ultimi tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per i servizi ecc.): | Nessun costo per ricapitalizzazioni, coperture di perdite o aggi.<br>Corrispettivi per servizi:<br>2012: 266,20 Euro<br>2013: 0,00 Euro<br>2014: 0,00 Euro   |
| <b>Organo amministrativo<br/>(rappresentanti dei comuni)</b>   | Consiglio di Amministrazione:<br>presidente: Fedrizzi Lorenzo<br>consigliere: Berteotti Marco<br>consigliere: Bonadiman Roberto<br>consigliere: Gottardi Luca<br>consigliere: Achler Massimiliano<br>(nessun rappresentante del Comune di Andalo)  |
| <b>Organo di controllo (rappresentanti dei comuni):</b>  | Revisore unico dei conti<br>Pojer Giovanna.  |

#### **4.3.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società**

L’Azienda Speciale per l’Igiene Ambientale (A.S.I.A) possiede una partecipazione dello 0,1% in Trentino Riscossioni S.p.a di Trento e una del 7,5% in Bio Energia Trentino S.r.l. con sede legale a Trento e sede amministrativa Cavalese.

#### **4.3.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007**

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Andalo con la deliberazione n. 5 del 24 febbraio 2011 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nell’Azienda Speciale per l’Igiene Ambientale (A.S.I.A).

Si evidenzia, al riguardo, che l’Azienda in questione non è società partecipata, ma ha natura giuridica di Consorzio-Azienda dei Comuni di Albiano, Aldeno, Andalo, Calavino, Cavedago, Cavedine, Cembra, Cimone, Faedo, Fai della Paganella, Faver, Garniga, Terme, Giovo, Grauno, Grumes, Lavis, Lisignago, Lona Lases, Mezzocorona, Mezzolombardo, Molveno, Nave San Rocco, Padernone, Roverè della Luna, San Michele all’Adige, Segonzano, Sover, Spormaggiore, Terlago, Valda, Vezzano, Zambana. La sua durata è attualmente prevista sino al 231.12.2025.

Trattasi di ente dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale ai sensi dell’articolo 41 bis della L.R. 4.01.1993 n. 1 e ss.mm. e dell’articolo 25 della L. 8.06.1990 n. 142 e ss.mm. per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e la pulizia delle aree pubbliche e la tutela dell’ambiente dagli inquinamenti.

#### **4.3.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione**

Le attività espletate dall’Azienda Speciale per l’Igiene Ambientale (A.S.I.A) sono da ritenersi indispensabili al perseguitamento delle finalità istituzionali del Comune di Andalo anche alla luce del programma di razionalizzazione delle partecipate di data 7.08.2014 del Commissario straordinario per la revisione della spesa (relazione Cottarelli) che ricomprende tali attività a pag. 15 nella Tavola III.1 (Settori di attività in cui la semplice deliberazione dell’amministrazione locale partecipante sarebbe sufficiente per rendere possibile il mantenimento di una partecipazione). Tra le attività indicate in detta tabella, nei servizi pubblici a rete sono indicati espressamente e si fa riferimento a servizio idrico integrato, gas, energia elettrica, **rifiuti**, trasporto pubblico locale e per l’energia elettrica.

Non sussistendo problematiche né relativamente al numero degli amministratori (che non è decisamente inferiore a quello dei dipendenti) né relativamente alla sussistenza di altre società partecipate che svolgo attività analoghe o similari, si conferma il mantenimento della partecipazione nell’Azienda Speciale per l’Igiene Ambientale (A.S.I.A) in quanto il servizio di igiene ambientale è qualificabile come servizio pubblico locale bisogni dell’intera collettività.

#### **4.4 Denominazione - TRENTO TRASPORTI ESERCIZIO SPA.**

##### **4.4.1. Dati della società**

|  |  |
|--|--|
| Data di costituzione:  | 31 luglio 2008   |
| Sede legale:   | Trento via Innsbruck, 65   |
| Oggetto Sociale:   | Gestione trasporto pubblico urbano ed extraurbano a favore degli enti pubblici soci  |
| Capitale sociale al 31.12.2014:  | 300.000 Euro   |
| Altri soci:  | Socio maggioritario: Provincia Autonoma di Trento;   |
| Percentuale di partecipazione:   | 0,01%  |
| Risultati ultimi tre esercizi finanziari:  | 2012: 147.778 Euro<br>2013: 154.591 Euro<br>2014: 162.559 Euro   |
| Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi ( <i>distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.</i> ) | 2012: 0<br>2013: 0<br>2014: 0  |
| Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi ( <i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i> )     | Contributi a copertura costi Servizi Urbani Turistici :<br>Anno 2012: Euro 112.338,60<br>Anno 2013: Euro 107.071,30<br>Anno 2014: Euro 124.949,13  |
| *Organo amministrativo ( <i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i> )   | Consiglio di Amministrazione:<br>presidente: Baggia Monica<br>vicepresidente: Cattani Marco<br>consigliere: Arnoldi Edoardo<br>consigliere: Bosin Maria<br>consigliere: Facchin Ezio<br>(nessun rappresentante del Comune)             |
| *Organo di controllo ( <i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i> ):  | Collegio Sindacale:<br>presidente: Borgonovo Giuseppe<br>sindaco: Delladio Carlo<br>sindaco: Pedrotti Debora<br>sindaco supplente: Cortelletti Francesco<br>sindaco supplente: Franzola Emanuele<br>(nessun rappresentante del Comune) |

##### **4.4.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società**

Nel bilancio anno 2014 il capitolo immobilizzazione finanziarie al paragrafo partecipazioni evidenzia la partecipazione per Euro 10.000,00 al Consorzio denominato “Centro Servizi Condiviso” al quale Trentino Trasporti Esercizio ha aderito. Il Consorzio ha consorzio quale scopo di gestire attività comuni per i consorziati, ossia le società provinciali.

#### **4.4.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007**

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Andalo con la deliberazione 5 del 24 febbraio 2011 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nella Società in quanto si è ritenuto di qualificare la sua attività come di produzione di servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni proprie dell'Ente e della comunità rappresentata, qualificandosi la stessa come società di sistema della Provincia Autonoma di Trento che offre servizi disciplinati ex lege.

#### **4.4.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione**

Viene confermato il mantenimento della partecipazione, in quanto qualificabile come Società di Sistema. Del resto, come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014), per le c.d. “società di sistema” costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, che in questo caso svolge servizi pubblici locali, l'adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società. Trattandosi poi di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimamente l'affidamento diretto e dunque uscire dalla sua compagine significherebbe perdere questa possibilità, facoltà che genera economie procedurali e vantaggi economici di scala. In ultimo si segnala che la partecipazione di questo Comune è di minima entità ed stata acquisita a titolo gratuito e, quindi, dal punto di vista strettamente economico un'eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'ente.

## 4.5 Denominazione - Trentino Riscossioni S.p.a.

### 4.5.1. Dati della società

|  |  |
|--|--|
| Data di costituzione:  | 1^ dicembre 2006   |
| Sede legale:   | Trento – via Romagnosi, 11/A   |
| Oggetto Sociale:   | L'attività principale della società è la riscossione delle entrate affidate dagli enti soci nelle sue varie fasi: riscossione spontanea, attività di accertamento e riscossione coattiva delle entrate di pertinenza del sistema pubblico provinciale a cui si affiancano i servizi di gestione, consulenza ed assistenza sia verso gli enti soci, sia verso i cittadini contribuenti; altro settore strategico di Trentino Riscossioni è rappresentato dalla gestione completa delle sanzioni Amministrative relative al Codice della Strada. |
| Capitale sociale al 31.12.2014:  | 1.000.000 Euro   |
| Altri soci:  | Socio maggioritario: Provincia Autonoma di Trento;<br>Altri soci Comuni della Provincia e altri Enti Pubblici.   |
| Percentuale di partecipazione:   | 0.01%  |
| Risultati ultimi tre esercizi finanziari:  | 2012: 256.787 Euro<br>2013: 213.930 Euro<br>2014: 230.668 Euro   |
| Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi ( <i>distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.</i> ) | 2012: nessuno<br>2013: nessuno<br>2014: nessuno  |
| Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi ( <i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i> )     | 2012: nessuno<br>2013: nessuno<br>2014: nessuno  |
| *Organo amministrativo ( <i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i> )   | Consiglio di Amministrazione:<br>presidente: Rella Alberto<br>vicepresidente: Anesi Sergio<br>consigliere: Paltrinieri Maria Letizia<br>consigliere: Postal Maurizio<br>consigliere: Trento Sandro<br>(nessun rappresentante del Comune di Andalo)   |
| *Organo di controllo ( <i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i> ):  | Collegio Sindacale:<br>presidente: Tomazzoni Stefano<br>sindaco effettivo: Marin Serena<br>sindaco effettivo: Ricci Tomaso<br>sindaco supplente: Dalmonego Marica  |

sindaco supplente: Di Paolo Adriano  
(nessun rappresentante del Comune di  
Andalo)

#### **4.5.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società**

Nel bilancio anno 2014 il capitolo immobilizzazione finanziarie al paragrafo partecipazioni evidenzia la partecipazione per Euro 10.000,00 al Consorzio denominato “Centro Servizi Condiviso” al quale Trentino Riscossioni ha aderito. Il Consorzio ha consorzio quale scopo di gestire attività comuni per i consorziati, ossia le società provinciali, provinciali, attività comuni

La società **NON** non possiede partecipazioni societarie.

#### **4.5.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007**

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Andalo con la deliberazione n. 46 del 27 dicembre 2011 ha, di fatto, autorizzato il mantenimento della partecipazione nella Società in quanto società di sistema della Provincia Autonoma di Trento la cui attività è qualificabile come erogatrice di servizi disciplinati ex lege, di supporto ad attività istituzionali dell'Ente nel settore dei servizi di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate del Comune ex D.L. 446/97, come tale ammessa ex L. 244/2007 e s.m..

#### **4.5.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione**

Viene confermato il mantenimento della partecipazione, in quanto qualificabile come Società di Sistema. Del resto, come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014), per le c.d. “società di sistema” costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, che in questo caso svolge servizi pubblici locali, l'adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società. Trattandosi poi di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimamente l'affidamento diretto e dunque l'uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità, opportunità che genera economie procedurali e vantaggi economici di scala. In ultimo si segnala che la partecipazione di questo Comune è di minima entità ed stata acquisita a titolo gratuito e, quindi, dal punto di vista strettamente economico un'eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'ente.

## 4.6 Denominazione - Informatica Trentina s.p.a.

### 4.6.1. Dati della società

|  |   |
|--|---|
| Data di costituzione:  | 7 agosto 1983   |
| Sede legale:   | Trento via Gilli, 2   |
| Oggetto Sociale:   | La Società, a capitale interamente pubblico, costituisce lo strumento di sistema della P.A. del Trentino per la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e l'esercizio del Sistema informativo elettronico trentino (SINET), evoluzione del Sistema Informativo Elettronico Pubblico (SIEP), a beneficio delle Amministrazioni stesse e degli altri enti e soggetti del sistema, in osservanza della disciplina vigente. |
| Capitale sociale al 31.12.2014:  | Euro 3.500,000  |
| Altri soci:  | Provincia di Trento, Regione T.A.A., Camera di Commercio, Comunità di Valle e Comuni del trentino.  |
| Percentuale di partecipazione del Comune :   | 0,0088%   |
| Risultati ultimi tre esercizi finanziari:  | 2012: Euro 2.847.220<br>2013: Euro 705.703<br>2014: Euro 1.156.857  |
| Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi ( <i>distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.</i> ) | 2012: Euro 188,53<br>2013: Euro 46,73<br>2014: Euro 473,23  |
| Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi ( <i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i> )     | Corrispettivi servizi resi al Comune<br>2012: Euro 0<br>2013: Euro 0<br>2014: Euro 122  |
| *Organo amministrativo ( <i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i> )   | Consiglio di Amministrazione:<br>presidente: Boschini Paolo<br>vicepresidente: Nardin Antonietta<br>consigliere: Parolari Alessio<br>consigliere: Girardi Caterina<br>consigliere: Dematté Renato<br>(nessun rappresentante del Comune)   |
| *Organo di controllo ( <i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i> ):  | Collegio Sindacale:<br>presidente: Cimmino Francesco<br>sindaco: Sandri Mariangela<br>sindaco: Bonomi William<br>sindaco supplente: Bernardis Marco<br>sindaco supplente: Caldera Barbara<br>(nessun rappresentante del Comune)   |

#### **4.6.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società**

Nel bilancio anno 2014 il capitolo immobilizzazione finanziarie al paragrafo partecipazioni evidenzia la partecipazione per Euro 10.000,00 al Consorzio denominato “Centro Servizi Condiviso” al quale Informatica Trentina ha aderito. Il Consorzio ha consorzio quale scopo di gestire attività comuni per i consorziati, ossia le società provinciali.

#### **4.6.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007**

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Andalo con la deliberazione n. 4 del 24 febbraio 2011 ha autorizzato l'adesione e, quindi, il mantenimento della partecipazione nella Società in quanto società di sistema della Provincia Autonoma di Trento la cui attività è qualificabile come erogatrice di servizi disciplinati ex lege, di supporto ad attività istituzionali dell'Ente per i settori dell'informatica e della telematica e come tale ammessa ex L. 244/2007 e s.m..

#### **4.6.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione**

Viene confermato il mantenimento della partecipazione, in quanto qualificabile come Società di Sistema. Del resto, come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014), per le c.d. “società di sistema” costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, che in questo caso svolge attività strumentali al funzionamento degli Enti, l'adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società. Del resto trattandosi poi di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità che genera economie procedurali e vantaggi economici di scala. In ultimo si segnala che la partecipazione di questo Comune è di minima entità ed stata acquisita a titolo gratuito e quindi, dal punto di vista strettamente economico, un’eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all’ente.

## 4.7 PAGANELLA 2001 S.p.a.

### 4.7.1 Dati della società

|  |  |
|--|--|
| <b>Data di costituzione:</b>   | 21.07.1976   |
| <b>Sede legale:</b>  | Via Rindole n. 3, ANDALO   |
| <b>Oggetto sociale:</b>  | Gestione di impianti di risalita quali funivie, seggiovie etc, nonché la gestione di alberghi, ristoranti bar ed altre eventuali attività accessorie nell'ambito dell'attività turistica   |
| <b>Percentuale di partecipazione:</b>  | 10,894%  |
| <b>Altri soci:</b>   | Trentino Sviluppo S.p.a. con sede a Trento 35,35%<br>Comune di Fai della Paganella 10,89%<br>Comune di Zambana 7,18%<br>Altri soci privati 35,69%  |
| <b>Capitale sociale al 31.12.2014</b>  | €. 24.945.000,00.=   |
| <b>Risultati ultimi 3 esercizi finanziari:</b>   | 2012: 37.322 Euro (utile)<br>2013: 420.815 Euro (utile)<br>2014: - 426.056 Euro (perdita)  |
| <b>Ritorno Economico</b> per il Comune con riferimento agli ultimi 3 esercizi (distinguendo tra dividendi, canoni, ridistribuzione riserve, ecc.)              | Nessun ritorno economico   |
| <b>Eventuali costi</b> a carico del bilancio comunale ultimi tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per i servizi ecc.): | Nessun costo a carico del bilancio comunale.   |
| <b>Organo amministrativo</b>   | Consiglio di Amministrazione:<br>presidente: Gabrielli Eduino<br>vicepresidente: Perli Aldo<br>consigliere: Calza Daniele<br>consigliere: Gottardi Gianni<br>consigliere: Toscana Gianmaria<br>consigliere: Mattarelli Camillo<br>consigliere: Bottamedi Giuliano<br>consigliere: Bottamedi Alex<br>consigliere: Perli Alberto (designato dal Comune di Andalo)<br>consigliere: Tasin Renato |
| <b>Organo di controllo</b>   | Collegio Sindacale:<br>presidente: Bottamedi Mara (designato dal Comune di Andalo)<br>sindaco: Dalsass Valter<br>sindaco: Tenni Katia<br>sindaco supplente: Zeni Angela Ivana<br>sindaco supplente: Gabrielli Tommaso  |

#### **4.7.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società**

- 45% del capitale di Paganella Rifugi S.r.l. con sede ad Andalo per un valore della partecipazione al 30.09.2014 di €. 1.550.000.=
- 4,53% del capitale sociale di Funivie Molveno Pradel S.p.a. con sede in Molveno per un valore della partecipazione di €. 59.966.=;
- 24,89% del Fondo consortile di Consorzio Andalo Vacanze S.r.l. con sede in Andalo per un valore della partecipazione di €. 23.396.=;
- 54,31% del capitale sociale di Paganella Servizi S.p.a con sede ad Andalo per un valore della partecipazione di €. 3.150.000.=;
- 14,28% dl Fondo consortile di Consorzio Skipass Paganella Dolomiti con sede ad Andalo per un valore della partecipazione di €. 1.032.=

#### **4.7.3 Analisi della partecipazione ai sensi dell'articolo 3, commi 27, 28 e 29 della Legge 244/2007.**

In esecuzione dell'articolo 3, commi 27, 28 e 29 , della L. 244/2007, il Consiglio comunale di Andalo con deliberazione n. 5 di data 24.02.2011 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nella società Paganella 2001 S.p.a., in quanto società che svolge il servizio di trasporto pubblico a fune e che per espressa previsione del legislatore provinciale svolge attività comprese fra i servizi pubblici e quindi servizi di interesse generale, sempre ammessi ai sensi dell'art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007.

#### **4.7.4 Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione.**

La partecipazione del Comune di Andalo, unitamente ad altri enti pubblici e soci privati, nella società Paganella 2001 S.p.a con sede in Andalo è stata determinata dalla volontà comune di creare un organismo deputato allo sviluppo sciistico della Paganella avendo di mira soprattutto le ricadute positive che tale sviluppo avrebbe potuto avere per l'economia locale.

Tale obiettivo può ben dirsi raggiunto, tanto che l'Altopiano della Paganella ha raggiunto, anche nella stagione turistica invernale, dei livelli di eccellenza con un numero di circa 500.000.= presenze alberghiere ed extra-alberghiere imputabili in gran parte all'attività della società Paganella 2001 S.p.a e dell'altra società locale (Valle Bianca S.p.a. di Andalo) che gestisce impianti di risalita.

Proprio in relazione a tale circostanza il Comune di Andalo, Fai della Paganella e Zambana, unitamente alla società Trentino Sviluppo S.p.a. (società "in house" della Provincia autonoma di Trento) hanno partecipato negli ultimi quindici anni a diversi aumenti di capitale promossi dalla società Paganella 2001 S.p.a. per finanziare un imponente programma di ammodernamento di impianti di risalita e piste da sci con un investimento complessivo di quasi 60 milioni di Euro.

La partecipazione del Comune di Andalo ai suddetti aumenti di capitale (per complessivi €. 2.549.273,60.=) è stata finanziata per l'importo di €. 2.421.809,92.= mediante contributo provinciale in conto capitale a valere sul Fondo per lo sviluppo locale di cui all'art. 16, comma 3 bis della L.P. 36/93 e s.m. e per il restante importo di €. 127.463,68.= mediante risorse proprie dell'Amministrazione comunale.

Pur a fronte di un così importante piano di investimenti i risultati di bilancio della società nell'ultimo triennio, al netto degli andamenti stagionali sfavorevoli, si sono mantenuti sostanzialmente positivi come evidenziato dai risultati di esercizio (utile di €. 37.322,00.= al 31.12.2'012, utile di €. 420.815,00.= al 31.12.2013 e perdita di €. 422.056,00.= al 31.12.2014), dalla situazione debitoria che risulta in progressivo e significativo miglioramento (€. 17.527.295,00.= al 31.12.2012, €. 13.857.497,00.= al 31.12.2013 ed €. 12.814.314,00.= al 31.12.2014) e dalla situazione patrimoniale rimasta sostanzialmente invariata (€. 24.007.946,00.= al 31.12.2012, €. 24.428.766,00.= al 31.12.2013 ed €. 24.002.710,00.= al 31.12.2014).

Il notevole sforzo economico-finanziario prodotto dalla società Paganella 2001 S.p.a. di Andalo per la realizzazione del precitato programma pluriennale di ammodernamento di impianti di risalita e piste da sci dà, quindi, ampie garanzie e rassicurazioni alla comunità di Andalo circa la tenuta del movimento turistico e, di conseguenza, sulla prospettiva del proseguimento, anche nel corso dei prossimi anni, del favorevole trend di sviluppo economico che da tempo caratterizza la località di Andalo. La partecipazione del Comune al capitale della società rappresenta, da questo punto di vista, un riconoscimento della “strategicità” dell’attività svolta da tale società, ai fini dello sviluppo economico della comunità di Andalo.

E’, inoltre, da mettere in evidenza che le società che costruiscono e gestiscono impianti di trasporto a fune svolgono, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 1 e 4, della L.P. 21.04.1987 n. 7, attività qualificata come servizio pubblico:”La costruzione e l’esercizio di linee funiviarie adibite al trasporto si servizio pubblico persone, cose o miste, sono soggetti a concessione da parte della Giunta provinciale..... Sono considerate in servizio pubblico tutte le linee funiviarie, ad eccezione di quelle utilizzate gratuitamente ed esclusivamente dal proprietario, dai suoi congiunti, dal personale di servizio, da ospiti occasionali e dalle persone che devono servirsi occasionalmente delle linea per fini di assistenza medica, di sicurezza pubblica o simili”.

La partecipazione degli enti pubblici in società che gestiscono impianti di risalita è stata anche oggetto di una richiesta di parere che il Consiglio delle Autonomie della P.A.T., in vista della ricognizione che gli Enti locali erano tenuti a svolgere ai sensi dell’articolo 3, commi 27,28 e 29, della L. 244/2007, ha rivolto alla Corte dei Conti - Sezione di Controllo di Trento. La Corte dei Conti in tale occasione ha chiarito che “la legge provinciale n. 7 del 21 aprile 1987 espressamente qualifica servizio pubblico l’attività inherente agli impianti di trasporto a fune, con ciò situandola, naturaliter, fra i servizi di interesse generale. Si evidenzia inoltre che, nel caso in esame, esistono anche i requisiti dell’inerenza territoriale e della stretta connessione tra attività societaria ed il perseguimento degli interessi della comunità amministrata” (Corte dei Conti – Sezione controllo di Trento – Del/Par. n. 3/2009).

Alla luce delle considerazioni in precedenza si ritiene di dover confermare la partecipazione del Comune nella società Paganella 2001 S.p.a. ritenendola indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Si evidenziando, al riguardo, l’impossibilità di realizzazione dell’obiettivo posto dall’articolo 611, comma 1, lettera c), della L.P. 190/2014 (*eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni*), stante il fatto che l’altra società (Valle Bianca S.p.a. di Andalo) che gestisce, a livello locale, impianti di risalita ed al cui capitale il Comune di Andalo partecipa sia pure in misura molto contenuta (la stragrande maggioranza delle azioni è posseduta da soggetti privati), non è affatto interessata a processi di fusione.

## 4.8 VALLE BIANCA S.p.a.

### 4.8.1 Dati della società

|  |   |
|--|---|
| <b>Data di costituzione:</b>   | 8.08.1963   |
| <b>Sede legale:</b>  | Via Laghet n. 3, ANDALO   |
| <b>Oggetto sociale:</b>  | Incremento del settore turistico-sportivo della zona di Andalo, nonché lo sviluppo sociale e culturale della cittadinanza da attuarsi con l'amministrazione e la gestione di impianti sportivi, turistici e di intrattenimento, nonché attività affini o connesse alle precedenti.                        |
| <b>Percentuale di partecipazione:</b>  | 4,39%   |
| <b>Altri soci:</b>   | Altri soci privati 95,61%   |
| <b>Capitale sociale al 31.12.2014</b>  | €. 747.013,20.=   |
| <b>Risultati ultimi 3 esercizi finanziari:</b>   | al 31.05.2012: - 721.230 Euro (perdita)<br>al 31.05.2013: 16.400 Euro (utile)<br>al 31.05.2014: 77.767 Euro (utile)   |
| <b>Ritorno economico</b> per il Comune con riferimento agli ultimi 3 esercizi (distinguendo tra dividendi, canoni, ridistribuzione riserve, ecc.)              | Nessun ritorno economico  |
| <b>Eventuali costi</b> a carico del bilancio comunale ultimi tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per i servizi ecc.): | Nessun costo a carico del bilancio comunale.  |
| <b>Organo amministrativo</b>   | Consiglio di Amministrazione:<br>presidente: Bottamedi Mara<br>vicepresidente: Bottamedi Emilio<br>consigliere: Bottamedi Orazio<br>consigliere: Toscana Sergio<br>consigliere: Bottamedi Ivo<br>consigliere: Banal Klaus<br>consigliere: Toscana Luciano<br>(nessun rappresentante del Comune di Andalo) |
| <b>Organo di controllo</b>   | Collegio Sindacale:<br>presidente: Romito Tiziano<br>sindaco effettivo: Delladio Carlo<br>sindaco effettivo: Donini Stefania<br>sindaco supplente: Angeli Stefano<br>sindaco supplente: Dapaoli Tiziana   |

### 4.8.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società Valle Bianca S.p.a. con sede in Andalo detiene le seguenti partecipazioni:

- 2% del capitale sociale di Funivie Molveno Pradel S.p.a. con sede in Molveno per un valore della partecipazione di €. 25.946.=;

- 15,53% del Fondo consortile di Consorzio Andalo Vacanze S.r.l. con sede in Andalo per un valore della partecipazione di €. 14.600.=;
- 16,38% del capitale sociale di Paganella Servizi S.p.a con sede ad Andalo per un valore della partecipazione di €. 950.000.=;
- 14,28% del Fondo consortile di Consorzio Skipass Paganella Dolomiti con sede ad Andalo per un valore della partecipazione di €. 1.032.=

#### **4.8.3 Analisi della partecipazione ai sensi dell'articolo 3, commi 27, 28 e 29 della Legge 244/2007.**

In esecuzione dell'articolo 3, commi 27, 28 e 29, della L. 244/2007, il Consiglio comunale di Andalo con deliberazione n. 5 di data 24.02.2011 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nella società Valle Bianca S.p.a., in quanto società che svolge il servizio di trasporto pubblico a fune e che per espressa previsione del legislatore provinciale svolge attività comprese fra i servizi pubblici e quindi servizi di interesse generale, sempre ammessi ai sensi dell'art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007.

#### **4.8.4 Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione.**

La partecipazione del Comune di Andalo nella società Valle Bianca S.p.a con sede in Andalo è stata determinata dalla volontà di concorrere allo sviluppo sciistico della Paganella avendo di mira soprattutto le ricadute positive che tale sviluppo avrebbe potuto avere per l'economia locale.

Tale obiettivo può ben dirsi raggiunto, tanto che l'Altopiano della Paganella ha raggiunto, anche nella stagione turistica invernale, dei livelli di eccellenza con un numero di circa 500.000.= presenze alberghiere ed extra-alberghiere imputabili in gran parte all'attività della società Valle Bianca S.p.a. e dell'altra società locale (Paganella 2001 S.p.a. di Andalo) che gestisce impianti di risalita.

Proprio in relazione a tale circostanza il Comune di Andalo ha partecipato negli scorsi anni a due degli aumenti di capitale promossi dalla società Valle Bianca S.p.a. per finanziare un consistente programma di ammodernamento e di completamento degli impianti di risalita e piste da sci per un investimento complessivo che nell'ultimo decennio ha sfiorato i 20 milioni di Euro.

La partecipazione del Comune di Andalo ai suddetti aumenti di capitale (per complessivi €. 408.444,96.=) è stata finanziata per l'importo di €. 382.356,00.= mediante contributo provinciale in conto capitale a valere sul Fondo per lo sviluppo locale di cui all'art. 16, comma 3 bis della L.P. 36/93 e s.m. e per il restante importo di €. 26.088,96.= mediante risorse proprie dell'Amministrazione comunale.

Pur a fronte di un così importante piano di investimenti i risultati di bilancio della società nell'ultimo triennio, al netto degli andamenti stagionali sfavorevoli, si sono mantenuti sostanzialmente positivi come evidenziato dai risultati di esercizio (perdita di €. 721.230,00.= al 31.05.2012, utile di €. 16.400,00.= al 31.05.2013 e utile di €. 77.767,00.= al 31.05.2014), dalla situazione debitoria che risulta in lieve miglioramento (€. 7.453.443.= al 31.05.2011, €. 6.541.288.= al 31.05.2012, €. 7.479.534,00.= al 31.05.2013 ed €. 7.029.805,00.= al 31.05.2014) e dalla situazione patrimoniale anch'essa lievemente migliorata (€. 5.193.417,00.= al 31.05.2012, €. 5.391.825,00.= al 31.05.2013 ed €. 5.488.795,00.= al 31.05.2014).

Il notevole sforzo economico-finanziario prodotto dalla società Valle Bianca S.p.a. di Andalo per la realizzazione del precipitato programma pluriennale di ammodernamento di impianti di risalita e piste da sci dà, quindi, ampie garanzie e rassicurazioni alla comunità di Andalo circa la tenuta del movimento turistico e, di conseguenza, sulla prospettiva del proseguimento, anche nel corso dei prossimi anni, del favorevole trend di sviluppo economico che da tempo caratterizza la località di Andalo. La partecipazione del Comune al capitale della società rappresenta, da questo punto di

vista, un riconoscimento della “strategicità” dell’attività svolta da tale società, ai fini dello sviluppo economico della comunità di Andalo.

E’, inoltre, da mettere in evidenza che le società che costruiscono e gestiscono impianti di trasporto a fune svolgono, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 1 e 4, della L.P. 21.04.1987 n. 7, attività qualificata come servizio pubblico:”La costruzione e l’esercizio di linee funiviarie adibite al trasporto si servizio pubblico persone, cose o miste, sono soggetti a concessione da parte della Giunta provinciale..... Sono considerate in servizio pubblico tutte le linee funiviarie, ad eccezione di quelle utilizzate gratuitamente ed esclusivamente dal proprietario, dai suoi congiunti, dal personale di servizio, da ospiti occasionali e dalle persone che devono servirsi occasionalmente delle linea per fini di assistenza medica, di sicurezza pubblica o simili”.

La partecipazione degli enti pubblici in società che gestiscono impianti di risalita è stata anche oggetto di una richiesta di parere che il Consiglio delle Autonomie della P.A.T., in vista della ricognizione che gli Enti locali erano tenuti a svolgere ai sensi dell’articolo 3, commi 27,28 e 29, della L. 244/2007, ha rivolto alla Corte dei Conti - Sezione di Controllo di Trento. La Corte dei Conti in tale occasione ha chiarito che “la legge provinciale n. 7 del 21 aprile 1987 espressamente qualifica servizio pubblico l’attività inherente agli impianti di trasporto a fune, con ciò situandola, naturaliter, fra i servizi di interesse generale. Si evidenzia inoltre che, nel caso in esame, esistono anche i requisiti dell’inerenza territoriale e della stretta connessione tra attività societaria ed il perseguimento degli interessi della comunità amministrata” (Corte dei Conti – Sezione controllo di Trento – Del/Par. n. 3/2009).

Alla luce delle considerazioni in precedenza si ritiene di dover confermare la partecipazione del Comune nella società Valle Bianca S.p.a. ritenendola indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Si evidenzia, al riguardo, l’impossibilità di realizzazione dell’obiettivo posto dall’articolo 611, comma 1, lettera c), della L.P. 190/2014 (*eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni*), stante il fatto i soci privati che posseggono la quasi totalità del capitale della società Valle Bianca S.p.a. non sono affatto interessati a processi di fusione che l’altra società (Paganella 2001 S.p.a. di Andalo) che gestisce, a livello locale, impianti di risalita ed al cui capitale il Comune di Andalo partecipa sia pure in misura contenuta (10,894%).

**4.9 Denominazione: AZIENDA PER IL TURISMO DOLOMITI DI BRENTA PAGANELLA ANDALO LAGO DI MOLVENO FAI DELLA PAGANELLA CAVEDAGO SPORMAGGIORE S.C.P.A.**

**4.9.1. Dati della società**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Data di costituzione:           | 30.11.2004  |
| Sede legale:                    | Andalo, Piazzale Dolomiti n. 1  |
| Oggetto Sociale:                | <p>La società, che ha scopo consortile non lucrativo, ha per oggetto la realizzazione delle attività previste dalla Legge Provinciale sulla promozione turistica ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) informazione ed accoglienza turistica a favore dell'ambito nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi definiti dalla Provincia;</li><li>b) coordinamento delle attività di animazione turistica svolte a livello locale da soggetti pubblici e privati;</li><li>c) definizione, sviluppo e promozione del prodotto turistico – territoriale in funzione della successiva commercializzazione, in coordinamento con le attività svolte dalla Società prevista dall'articolo 6 della legge provinciale sulla promozione turistica;</li><li>d) organizzazione e vendita di servizi e pacchetti turistici trentini come definiti dalle disposizioni della legge provinciale sulla promozione turistica;</li><li>e) valorizzazione delle risorse turistiche e delle infrastrutture dell'ambito, ivi compresa la gestione di impianti sportivi, culturali, di interesse turistico, nonché di sedi congressuali presenti sul relativo territorio.</li></ul> <p>La Società potrà inoltre svolgere tutte le attività che dovessero in futuro essere attribuito al soggetto previsto dall'art. 9 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8, dalla medesima legge o da altre disposizioni normative o regolamentari.</p> <p>Tale insieme di iniziative, in sintesi definibile quale "marketing turistico territoriale d'ambito", tende a favorire l'intero territorio dell'ambito omogeneo e tutti gli operatori economici interessati, anche attraverso l'integrazione delle singole località.</p> |
| Capitale sociale al 31.12.2014: | 130.000 Euro  |

|  |  |
|--|--|
| Altri soci:  | Comune di Fai della Paganella 9,615%;<br>Comune di Molveno 9,615%;<br>Comune di Cavedago 0,962%;<br>Comune di Spormaggiore 0,962%;<br>Consorzio Skipass Paganella Dolomiti con sede ad Andalo 29,808%;<br>Molveno Holiday Società consortile con sede a Molveno 23,077%<br>Parco Faunistico Spormaggiore 1,923%<br>Associazione Tempo Libereo Cavedago 1,923%  |
| Percentuale di partecipazione:   | 9,615%   |
| Risultati ultimi tre esercizi finanziari:  | 2012: 706 Euro<br>2012: 399 Euro<br>2013: 2.227 Euro   |
| Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi ( <i>distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.</i> ) | Nessun ritorno economico   |
| Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi ( <i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i> )     | Quote associative annue (Iva inclusa)<br>2012: 10.471 Euro<br>2013: 12.565 Euro<br>2014: 14.569 Euro   |
| *Organo amministrativo ( <i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i> )   | Consiglio di amministrazione di nr. 15 componenti<br>presidente: Tonidandel Fabrizio<br>vicepresidente: Donini Anna Rosa<br>vicepresidente: Ghezzi Ruggero (rappresentante del Comune di Andalo)<br>consigliere: Bottamedi Massimiliano<br>consigliere: Gottardi Gianni<br>consigliere: Melchori Camillo;<br>consigliere: Osti Massimo<br>consigliere: Catia Cainelli<br>consigliere: Bonetti Adriano<br>consigliere: Donini Lorenzo<br>consigliere: Donini Luca<br>consigliere: Perlot Lucia<br>consigliere: Giuliani Maurizio<br>consigliere: Lorandini Maurizio |
| *Organo di controllo ( <i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i> ):  | Collegio Sindacale<br>presidente: Bottamedi Darwin<br>sindaco effettivo: Gavazza Palmo<br>sindaco effettivo: Zeni Arduino<br>sindaco supplente: Chesani Franco<br>sindaco supplente: Dalsass Valter  |

#### 4.7.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società **NON** possiede partecipazioni societarie/possiede le seguenti partecipazioni societarie:

#### **4.7.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007**

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Andalo con la deliberazione n. 5 del 24 febbraio 2011 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nell'Azienda per il turismo Dolomiti di Brenta Paganella Andalo Lago di Molveno Fai della Paganella Cavedago Spormaggiore S.C.P.A. in quanto questa assicura il coordinamento e lo svolgimento a livello di Valle delle attività di valorizzazione e qualificazione turistica del territorio, oltre che di commercializzazione dei relativi prodotti, la cui partecipazione è disciplinata ex L.P. 8/2002. Del resto la qualità ambientale e sociale, oltre alle opportunità economiche del territorio, a forte vocazione turistica, non possono non passare attraverso una qualificata attività di promozione in ordine alla quale il Comune vuole poter esprimere la propria posizione.

#### **4.7.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione**

Il Consorzio Andalo Vacanze si occupa della promozione turistica della località di Andalo in generale, provvedendo all'organizzazione di manifestazioni turistiche, manifestazioni sportive a forte richiamo turistico, congressi, eventi, spettacoli musicali, teatrali e simili, promossi dallo stesso Consorzio, dal Comune o da altri Enti, associazioni, privati. Provvede, anche, a curare la gestione di alcuni aspetti operativi dei servizi di trasporto urbano-turistici istituiti dal Comune ed affidati alla società partecipata Trentino Trasporti Esercizio S.p.a. di Trento: in particolare si occupa della pubblicizzazione del servizio, della stampa dei titoli di viaggio e del controllo del possesso dei titoli di viaggio da parte degli utenti dei servizi.

L'adesione da parte dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento e la presenza di un rappresentante di ciascuno di essi nell'organo esecutivo sono espressamente previste dalla L.P. 11 giugno 2002, n. 8, recante Disciplina della promozione turistica in Provincia di Trento, emanata dalla PAT nell'esercizio della propria potestà esclusiva in materia di turismo. Il mantenimento della partecipazione societaria di conseguenza è come tale legittimo a prescindere dal comma 27 della L. 244/2007. Si tratta di una società a prevalente capitale privato, che funziona in base a logiche di mercato ed opera in mercati concorrenziali, regolata dal Codice Civile, nella quale i Comuni detengono una quota minoritaria e non posseggono una "golden share". La partecipazione dei soci pubblici si limita al conferimento di una quota annuale proporzionata al capitale sociale posseduto ma con tale partecipazione si realizzano forme aggregative pubblico/private che contribuiscono allo sviluppo socio economico della valle. Pertanto si ritiene non possibile, da parte dell'amministrazione partecipante per legge, dar luogo a piani operativi di razionalizzazione di detta società secondo le disposizioni di cui al sopra richiamato art. 1 comma 611 della L. 190/2014.

Viene, quindi, confermato il mantenimento della partecipazione che risulta strategica pur in assenza di redditività della società che, peraltro, ad oggi non ha mai generato costi se si eccettuano le quote associative annuali. La forma societaria consente di esprimere a questo Ente una sua rappresentanza in Assemblea con possibilità di partecipare, in un quadro dialettico e di proposta, alla definizione delle strategie della stessa. Per le sue caratteristiche è qualificabile come una società costituita a livello locale per svolgere attività strumentali alla valorizzazione del territorio nelle sue diverse componenti, ambientali e infrastrutturali.

Con riguardo al mantenimento della partecipazione del Comune anche in un altro soggetto (Consorzio Andalo Vacanze con sede ad Andalo) che si occupa di promozione turistica, si mette in evidenza l'impossibilità di realizzare l'obiettivo posto dall'articolo 611, comma 1, lettera c), della L.P. 190/2014 (*eliminazione delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di*

*internalizzazione delle funzioni)* non solo per il fatto che l'attività di promozione turistica viene svolta a livelli diversi (l'Azienda per il Turismo svolge un'azione di promozione dell'intero territorio della Paganella, mentre il Consorzio Andalo Vacanze limita la propria attività di promozione alla sola località di Andalo ed alle realtà economiche che operano sul suo territorio), ma anche per il fatto che i soci privati del Consorzio Andalo Vacanze (in cui il Comune ha una partecipazione di poco superiore al 19%) non sono affatto interessati a processi di fusione.

#### 4.10 Denominazione - PRIMIERO ENERGIA SPA.

##### 4.10.1. Dati della società

|  |  |
|--|--|
| Data di costituzione:  | 9 giugno 2000  |
| Sede legale:   | Fiera di Primiero – Via Guadagnini, 31   |
| Oggetto Sociale:   | Primiero Energia svolge la propria attività nel settore della produzione di energia idroelettrica, dopo il subentro ad ENEL Produzione, in base ad una convenzione del 1988 tra Provincia Autonoma di Trento e l'Ente di Stato, nel possesso e nella gestione degli impianti della Società Anonima Veneta Alluminio.   |
| Capitale sociale al 31.12.2014:  | 4.000.000 Euro   |
| Altri soci:  | Alto Garda Servizi -A.G.S. -S.p.a. con sede a Riva del Garda;<br>Azienda Consorziale Servizi Municipalizzati - A.C.S.M. _ con sede a Fiera di Primiero;<br>Azienda Intercomunale Rotaliana – A.I.R. - S.p.a. con sede a Mezzolombardo;<br>Azienda Servizi Municipalizzati – A.S.M. – con sede a Tione di Trento;<br>Consorzio Elettrico di Pozza di Fassa con sede a Pozza di Fassa;<br>Dolomiti Energia S.p.a. con sede a Rovereto;<br>Consorzio Elettrico di Storo con sede a Storo;<br>Consorzio Elettrico Industriale di Stenico con sede a Ponte Arche (Comano Terme);<br>Servizi Territoriali Est Trentino – STET – S.p.a. con sede a Pergine Valsugana;<br>diversi Comuni del Trentino. |
| Percentuale di partecipazione:   | 0,099%   |
| Risultati ultimi tre esercizi finanziari:                                | 2012: 5.591.347 Euro<br>2013: 4.778.924 Euro<br>2014: 5.688.164 Euro   |
| Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi | Dividendi:<br>2012: 3.960,00 Euro  |

|  |  |
|--|--|
| <i>(distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.)</i>  | 2013: 3.784,20 Euro<br>2014: 3.517,30 Euro   |
| Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi ( <i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i> ) | 2012: nessuno<br>2013: nessuno<br>2014: nessuno  |
| *Organo amministrativo ( <i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i> )   | Consiglio di Amministrazione:<br>presidente: Depaoli Daniele<br>consigliere: Colaone Francesco<br>consigliere: Pedrini Michele<br>consigliere: Corradi Silvano<br>consigliere: Partel Piergiovanni<br>(nessun rappresentante del Comune di Andalo) |
| *Organo di controllo ( <i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i> ):  | Collegio sindacale:<br>presidente: Andreatta Alberto<br>sindaco: Malossini Silvio<br>sindaco: Costellaz Marino<br>(nessun rappresentante del Comune di Andalo)   |

#### **4.10.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società**

La società possiede una partecipazione dello 0,59% nella società Dolomiti Energia S.p.a. con sede a Rovereto.

#### **4.10.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007**

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Andalo con la deliberazione 5 di data 24.02.2011, ha autorizzato il mantenimento della partecipazione considerato che Primiero Energia svolge una attività qualificabile di pubblico servizio in quanto afferente alla distribuzione e vendita di gas, energia elettrica e gestione del ciclo idrico-integrato ammessi ex L. 244/2007 e s.m. anche alla luce del disposto di cui all'art. 1° - comma 1 - del D.P.R. 26/03/1977 n° 235 – “Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Trentino – Alto Adige in materia di energia” per il quale gli Enti locali hanno facoltà, anche mediante la costituzione di società di capitali, di esercitare attività elettriche.

#### **4.10.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione**

Viene confermato il mantenimento della partecipazione che se di modesto valore e come tale qualificabile micro partecipazione, risulta importante per la redditività della società che, ad oggi, ha liquidato utili e mai generato costi. Preme sottolineare come la presente partecipazione non vada peraltro intesa solo valutando il ritorno economico immediato dell'investimento ma anche come ritorno in termini di sviluppo socio-economico complessivo del territorio sotto il profilo ambientale e infrastrutturale.

#### **4.11 Denominazione – CONSORZIO ANDALO VACANZE**

##### **4.11.1. Dati della società**

|   |   |
|---|---|
| Data di costituzione:                     | 9 giugno 2000   |
| Sede legale:                              | Andalo – Piazzale Paganella, 4  |
| Oggetto Sociale:                          | <p>Il Consorzio, al fine di agevolare e sviluppare l' attività economica degli operatori, ha per obiettivo la promozione turistico/commerciale e la qualificazione complessiva dell'offerta turistica del territorio del comune di Andalo, con possibilità di estensione di tali attività anche ai comuni limitrofi.</p> <p>Il suddetto obiettivo potrà essere raggiunto attraverso le sotto specificate attività:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.studi e ricerche di mercato;</li><li>2.promozione pubblicitaria sotto qualsiasi forma;</li><li>3.organizzazione e partecipazione a congressi, manifestazioni culturali, spettacolistiche, di intrattenimento, ricreative e sportive;</li><li>4.approntamento e diffusione di riviste, libri, depliants pubblicitari e quant'altro necessario per promuovere lo sviluppo economico turistico del territorio di Andalo e dell'Altopiano della Paganella.</li><li>5.organizzazione ed intermediazione dell'offerta turistica e commerciale delle imprese consorziate e delle altre realtà economiche del territorio, anche attraverso il regime di agenzia viaggi;</li><li>6.partecipazione ad altri Enti, Comitati, Associazioni o Società commerciali che abbiano per scopo lo sviluppo e la promozione della realtà economica di Andalo e dell'Altopiano della Paganella;</li><li>7.partecipazione a comitati, enti collettivi sia pubblici che privati, che abbiano scopi affini o analoghi al proprio sia in campo nazionale che internazionale.</li></ol> |
| Fondo consortile al 31.12.2014:           | 94.000.000 Euro   |
| Altri soci:                               | Consorzio Alberghi Andalo con sede ad Andalo 40,43;<br>Paganella 2001 S.p.a con sede ad Andalo 24,89%<br>Valle Bianca S.p.a. con sede ad Andalo: 15,53%   |
| Percentuale di partecipazione:            | 19,15%  |
| Risultati ultimi tre esercizi finanziari: | al 30.09.2012: 121 Euro   |

|  |   |
|--|---|
|  | al 30.09.2013: 133 Euro<br>al 30.09.2014 252 Euro   |
| Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi ( <i>distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.</i> ) | Nessun ritorno economico  |
| Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi ( <i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i> )     | Versamento quote fondo consortile:<br>2012: 6.000 Euro<br>2013: 6.000 Euro<br>Contributo annuo in conto gestione (Iva inclusa):<br>2012: 11.083,36 Euro<br>2013: 13.563,33 Euro<br>2014: 13.436,14 Euro<br>Corrispettivi per servizi (Iva inclusa):<br>2012: 14.756,02 Euro<br>2013: 20.184,79 Euro<br>2014: 17.734,76 Euro |
| *Organo amministrativo ( <i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i> )   | Consiglio di Amministrazione:<br>presidente: Toscana Gianmaria<br>vicepresidente: Ghezzi Duino<br>consigliere: Rigotti Daniele (rappresentante del Comune di Andalo)<br>consigliere: Gabrielli Eduino<br>consigliere: Bottamedi Mara<br>consigliere: Bertagnolli Alessandro<br>consigliere: Toscana Lara                    |
| *Organo di controllo ( <i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i> ):  | Non è previsto alcun organo di controllo  |

#### 4.11.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

Il Consorzio NON possiede partecipazioni societarie.

#### 4.11.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

Il Consorzio Andalo Vacanze con sede ad Andalo consorzio volontario aperto fra imprese, con attività esterna, regolato dagli articoli 2602 e seguenti (ed in particolare dall'articolo 2615-ter) del Codice civile con un Fondo consortile del valore di €. 94.000,00.= cui il Comune partecipa con una quota del 19,15% per un valore della partecipazione di €. 18.000,00.=

Al Consorzio partecipano anche il Consorzio Albergatori Andalo (con una quota del 40,43% del fondo cortile), la società Paganella 2001 S.p.a. di Andalo (con una quota del 24,89% del fondo consortile) e la società Valle Bianca S.p.a. di Andalo (con una quota del 15,53% del fondo consortile).

Al momento della costituzione del Consorzio il Consiglio comunale con deliberazione n. 23 di data 3.08.2011 ha provveduto preliminarmente alla verifica del rispetto dell'articolo 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 32 ter della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Al riguardo è stato messo in evidenza che le attività del Consorzio, in quanto volte soprattutto alla promozione turistico-commerciale ed alla qualificazione complessiva dell'offerta turistica della località di Andalo, hanno una forte connessione con il

territorio e, in quanto tali, risultano strategiche per la promozione dello sviluppo della popolazione locale sotto il profilo culturale, sociale ed economico.

Sulla base di tale valutazione sono stati, quindi, giustificati la costituzione Consorzio Andalo Vacanze con sede ad Andalo ed il mantenimento, ai sensi dell'articolo 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 32 ter della legge 24 dicembre 2007, n. 244, della partecipazione del Comune nel medesimo Consorzio..

Del resto l'appetibilità e l'attrattività di una località a prevalente vocazione turistica, quale il Comune di Andalo, non possono non passare attraverso una qualificata attività di promozione in ordine alla quale l'Amministrazione vuole poter dare indirettamente il proprio contributo, proprio in quanto attività indispensabile per lo sviluppo economico della comunità.

E', quindi, intenzione dell'Amministrazione comunale confermare la partecipazione del Comune nel Consorzio Andalo Vacanze con sede in Andalo che, del resto, essendo già stato completato il pagamento delle quota di spettanza del Fondo consortile, si limiterà per il futuro al pagamento di una quota annuale proporzionata al capitale sociale posseduto (circa €. 15.000,00 all'anno), oltre al pagamento dei corrispettivi per i servizi che l'amministrazione comunale, di anno in anno, riterrà opportuno affidare al Consorzio.

Con riguardo al mantenimento della partecipazione del Comune anche in un'altra soggetto (Azienda per il turismo Dolomiti di Brenta Paganella Andalo Lago di Molveno Fai della Paganella Cavedago Spormaggiore S.C.P.A. con sede ad Andalo) che si occupa di promozione turistica, si mette in evidenza l'impossibilità di realizzare l'obiettivo posto dall'articolo 611, comma 1, lettera c), della L.P. 190/2014 (*eliminazione delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni*) non solo per il fatto che l'attività di promozione turistica viene svolta a livelli diversi (l'Azienda per il Turismo svolge un'azione di promozione dell'intero territorio della Paganella, mentre il Consorzio Andalo Vacanze limita la propria attività di promozione alla sola località di Andalo ed alle realtà economiche che operano sul suo territorio), ma anche per il fatto che i soci privati del Consorzio Andalo Vacanze (in cui il Comune ha una partecipazione di poco superiore al 19%) non sono affatto interessati a processi di fusione.

Dall'analisi sulle singole società risulta, infine, come nessuna delle richiamate società sia composta da soli amministratori o abbia un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti ed inoltre nessuna delle società/consorzi oggetto della presente relazione - eccezione fatta per quelle per le quali l'argomento è stato affrontato in forma specifica - svolga attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società/consorzi partecipati o da enti pubblici strumentali. Pertanto, anche per queste società/consorzi si evidenzia che non sono necessarie operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni, in applicazione del principio della non proliferazione degli organismi esterni alla Pubblica Amministrazione.

Andalo, 24 agosto 2015



Il Sindaco  
Perli Alberto